

Sentenza n. 940/2017 pubbl. il 01/06/2017
RG n. 4882/2015

N. R.G. 4882/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'1/06/2017 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 4882 del Ruolo Generale dell'anno 2015 vertente tra

~~████████████████████~~

Ricorrente

Rappresentato e difeso dall'avv. Franco Muratori

E

EQUITALIA SUD S.p.A. *in persona del legale rappresentante pro tempore*

Rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vari

Resistente

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in proprio e quale mandatario della **S.C.C.I.**

S.p.A. *in persona del legale rappresentante p.t.*, **Resistente**

rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari

E

INAIL -Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro- *in persona del legale rappresentante pro tempore*,

Resistente

rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco

OGGETTO: Opposizione preavviso di fermo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,

1. Dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti INPS e INAIL di cui alle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500116500000, ad eccezione dei crediti riportati nelle cartelle INPS n. 09720100001878468000 (€ 336,46), INAIL n. 09720100340335590000 (€ 222,03) e INAIL n. 09720070363753857000 (€ 311,36), e per l'effetto, annulla parzialmente il provvedimento di fermo impugnato.
2. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna i resistenti a rimborsare al ricorrente i residui 2/3 che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 6.11.2015 ~~████████████████████~~ propone opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500116500000, notificato il 19.10.2015, con cui gli viene intimato il pagamento della somma complessiva di € 30.262,35, dovuta per cartelle esattoriali di natura mista, tra cui 10 per contributi IVS INPS e 3 per premi INAIL.

Deduce, in via principale, la nullità del provvedimento impugnato sia per inesistenza della notifica dello stesso, sia per la carenza di motivazione, nonché l'inesistenza delle cartelle sottese al medesimo preavviso, in quanto mai notificate.

Chiede, quindi, previa sospensione del provvedimento impugnato, che sia dichiarata l'inesistenza dei provvedimenti presupposto del fermo e, conseguentemente del credito vantato dall'INPS e dall'INAIL, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

La società Equitalia Sud S.p.A., l'INPS (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) e l'INAIL si costituiscono in giudizio resistendo alla domanda attorea, e chiedendo il rigetto dell'opposizione per la sua infondatezza.

La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale.

L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.

Giova precisare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n. 708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS (ma analogo discorso vale per l'INAIL), la legittimazione passiva spetta

unicamente all'Istituto della Previdenza, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. L'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera *denuntiatio litis*, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass. 12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984).

Diversamente, il concessionario è legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154).

Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il concessionario che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.

Sempre in via preliminare, osserva questo giudicante, che è ormai pacifico in giurisprudenza l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo. Le Sezioni Unite con la sentenza n.11087/10, hanno, infatti, affermato che: *"Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva"*.

A nulla rileva, quindi, che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, nel testo attualmente vigente a seguito della novella di cui all'art. 35 del decreto legge n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, a norma del quale *"Gli atti diversi da quelli indicati (n.d.r. al comma 1) non sono impugnabili in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448"* (Cass. 10672/2009).

I supremi giudici stigmatizzano la prassi seguita dal concessionario alla riscossione, il quale con detto preavviso, espressamente, comunica all'interessato che, qualora il debito non venga estinto entro 30 giorni dalla notifica, si provvederà all'automatica iscrizione del fermo presso il PRA, senza ulteriore comunicazione, sicché, per reagire avverso detto atto, l'interessato è costretto ad attendere la fase esecutiva, non potendo, nel frattempo, disporre del mezzo sottoposto -per ipotesi illegittimamente- al vincolo cautelare.

Le Sezioni Unite si riportano alla citata sentenza n. 10672/2009 che, al riguardo, propone il seguente percorso motivazionale: *"Il preavviso di fermo è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del*

medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvedere a rendere operativo il fermo.

La richiamata nota dell'Agenzia delle Entrate dispone, inoltre, che, nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo". Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Come è evidente il preavviso si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. In specie qualora si pensi che, come tante volte accade con l'avviso di mora, l'atto in questione potrebbe essere il primo atto (e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione del fermo, il solo atto) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare".

Le S.U. della Cassazione, con la sentenza 15354/2015 hanno, infine, affermato che si tratta di una procedura alternativa all'espropriazione forzata, e non un atto della stessa, e quindi, anche per tale ragione, autonomamente impugnabile.

Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione. Infatti, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas iudicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274).

Ebbene, con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito laddove si contesti la legittimità della pretesa sanzionatoria, con applicazione riguardo della competenza e delle regole procedimentali dettate per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio

(opposizione ammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, soltanto allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, **compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella** e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass., 28 novembre 2003, n. 18207; Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28 giugno 2002, n. 9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 562).

Con specifico riferimento alla cartella esattoriale relativa a crediti previdenziali la Suprema Corte ha poi affermato che: *"nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale"* (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489).

L'opposizione fondata su vizi formali costituisce, quindi, un'opposizione agli atti esecutivi, ed è soggetta, finì della sua ammissibilità, alla disciplina del termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c. (20 giorni così come novellato dal D.L. 35/2005), rilevabile, come detto, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass., 30 marzo 1999, n. 3045; 27 giugno 2000, n. 8738; Cass., 11 luglio 2000, n. 9185).

Orbene, considerato che nell'atto di opposizione in disamina si deduce l'inesistenza della notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo impugnato, ossia l'inesistenza della notifica delle cartelle INPS e INAIL, oltre alla nullità/irritualità della notifica del preavviso stesso, ne consegue che la presente opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c., e, dunque, sottoposta all'osservanza del termine di 20 giorni ivi fissato.

Ed infatti, se l'irrituale notifica delle cartelle impedisce la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione deve essere tempestivamente proposta avverso il preavviso di fermo, con la conseguenza che l'eventuale inammissibilità dell'opposizione a detto atto preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella e degli avvisi (Cass. n.27019/08 e da ultimo Cass.n.11338/10).

Se, infatti, si ritenesse che, una volta accertata la mancata notifica dell'atto esecutivo, il debitore esecutato possa sempre presentare opposizione agli atti esecutivi, senza dover rispettare alcun termine, si violerebbe il chiaro dettato dell'art. 617, comma 2, cpc. che

Sentenza n. 940/2017 pubbl. il 01/06/2017
RG n. 4882/2015

consente, invece, di presentare opposizione agli atti esecutivi solo entro il termine di venti giorni.

Sul punto si è pronunciata la Cassazione che ha statuito che "in tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente allega e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto" (Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2010, n. 6487; in termini Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10099; Cass. Civ. 252/08; Cass. Civ. 15222/05; Cass. Civ. 10841/01).

Ancora, nella specifica ipotesi di opposizione all'intimazione di pagamento la S.C. ha affermato: "l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. (Cass. n.11338/10). "All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi (termine poi elevato a 20 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.), la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irrivalenza della notifica della cartella di pagamento" (Cass.n.27019/08).

In altri termini è ovvio che l'art. 617 c.p.c., allorché prevede che l'opposizione agli atti esecutivi debba essere proposta "nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti", pone un oggettivo problema relativo alla verifica della tempestività dell'opposizione solo quando l'opponente reagisce avverso un atto esecutivo del quale assume di non aver avuto formale conoscenza. Infatti quando c'è stata comunicazione dell'atto, il *dies a quo* per la decorrenza del termine per proporre opposizione è certo.

Ebbene nel caso che ci occupa va evidenziato che il ricorso introduttivo il ricorrente, pur lamentando la ritualità della notifica del preavviso di fermo, afferma di esserne venuto a

Il legislatore, quindi, mentre ha precisato quali sono i soggetti abilitati a procedere alla notifica direttamente, nel caso di affidamento al servizio postale, si limita a stabilire che l'esattore invii al destinatario una lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza precisare che sia anche necessario che il soggetto che consegna l'atto all'agente postale sia uno di quelli deputati alla notifica diretta.

Trova, pertanto, applicazione la disciplina prevista dal D.M. del 9 aprile 2001 per cui la notifica viene posta in essere dal soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deputato a svolgere un preliminare accertamento sulla relazione esistente tra la persona a cui l'atto è destinato e quella a cui viene consegnato.

"Trattasi in quest'ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", Tanto premesso è evidente che le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n.11798/2011).

Più di recente (Cass. 6395/2014) la Suprema Corte è tornata sul punto ed ha ribadito che la circostanza che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia direttamente l'agente della riscossione, e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato, non rileva ai fini della validità della notifica della cartella, posto che la modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'articolo 26 comma 1 citato, questa sì di competenza esclusiva dei soggetti indicati. Nel caso di notifica a mezzo posta, invece, la stessa è affidata al concessionario, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, e all'ufficiale postale.

Gli unici adempimenti richiesti all'ufficiale postale sono, come detto, l'accertamento della relazione esistente tra la persona che riceve il piego raccomandato ed il suo destinatario, e che si assicuri che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Sulla base dei citati principi la S.C. ha ritenuto la validità della notifica anche nel caso in cui nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile. In tal caso, infatti, la relazione tra la persona a cui l'atto è destinato e quella a cui l'atto è stato consegnato costituisce un accertamento assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. **ed eventualmente solo in tal modo impugnabile** stante la natura di

Sentenza n. 940/2017 pubbl. il 01/06/2017
RG n. 4882/2015

atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 11708/2011 e 25128/2013).

In estrema sintesi, dunque, le volte in cui il piego raccomandato sia spedito all'indirizzo del destinatario e sia stato consegnato a persona di cui è stata accertata la relazione con il destinatario medesimo, l'atto deve ritenersi ritualmente notificato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario, o di altra persona abilitata a riceverla, si presume conosciuta dal momento della scadenza del termine per la cd "compiuta giacenza" del deposito presso l'Ufficio PPTT.

Nel caso in disamina la società Equitalia Sud S.p.A. ha prodotto, in copia, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le cartelle di pagamento impugnate, ovvero gli avvisi di deposito di quelle che non è stato possibile notificare al primo accesso, da cui risulta che le stesse sono state tutte consegnate a mani del destinatario o di persona abilitata al ritiro.

Né sussistono dubbi sulla circostanza che le predette copie degli avvisi di ricevimento si riferiscono proprio alle cartelle opposte, in quanto su ogni avviso è indicato (in alto a destra) il numero dell'atto spedito con il piego raccomandato. La parte ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui era gravata, ossia di provare, oltre alla avvenuta notifica degli atti, il contenuto di ogni singolo piego spedito in busta chiusa.

Dovendo ritenere rituale, per i motivi innanzi esposti, sia la notifica delle cartelle INPS e INAIL, sia il preavviso di fermo opposto, ne consegue l'insussistenza del vizio di omessa motivazione di tale ultimo atto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente. A ciò si aggiunga che al preavviso di fermo risulta allegato un dettaglio del debito in cui vengono indicati gli estremi di ogni singolo titolo esecutivo, l'ente creditore, la causale del debito, l'anno di riferimento del debito, l'ammontare del debito scaduto, l'ammontare degli interessi e dei compensi per la riscossione.

Residua, pertanto, da esaminare la questione relativa alla eccepta prescrizione sopravvenuta della pretesa azionata dall'INPS e dall'INAIL, che ad ogni buon conto sarebbe stata ammissibile anche in ipotesi di opposizione tardiva, Infatti è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che l'inutile decorso del termine perentorio per l'opposizione, ex artt. 24 e/o 29 del d.lgs. 46/1999, non preclude tutte le possibilità di difesa previste a favore del debitore, il quale può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella.

Sentenza n. 940/2017 pubbl. il 01/06/2017
RG n. 4882/2015

Ebbene, risulta *per tabulas* che ben undici delle tredici cartelle di pagamento impugnate sono state notificate entro il 12.10.2010 mentre le sole cartelle INPS n. 09720100001878468000 e INAIL n. 09720100340335590000 sono state notificate in epoca successiva, ed in particolare il 27.05.2011 ed il 16.07.2011.

Risulta, ancora, che in relazione alla cartella INAIL n. 09720070363753857000 (notificata il 18.12.2009 a mezzo affissione alla Casa Comunale e ritiro del CAD il 30.01.2010) è stata emessa intimazione di pagamento n. 09720149031984514 notificata al ricorrente in data 16.04.2014 a mani di persona abilitata al ritiro.

Ne consegue, che la prescrizione quinquennale dei crediti (ad eccezione delle tre cartelle di pagamento innanzi indicate) era già maturata all'atto della notifica del preavviso di fermo opposto (19.10.2015), a cui deve riconoscersi indubbia efficacia di atto interruttivo della prescrizione, così come alla intimazione di pagamento.

Ed infatti, quanto al termine di prescrizione, i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese dell'INPS e dell'INAIL si prescrivono nel termine di cinque anni, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, e ciò anche nel caso in cui la pretesa contributiva sia divenuta intangibile per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento nel termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999, ossia 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

L'unica eccezione, in cui opera il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si ha nei casi in cui la sussistenza del credito è stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Le S.U., quindi, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione, o di un provvedimento esattoriale dell'Ente della Riscossione, produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina *"anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c."*.

Infatti, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del *"titolo giudiziale divenuto definitivo"* (sentenza o decreto ingiuntivo) posto che la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'INPS e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

In conclusione, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, o di rinuncia alla stessa, intervenuti medio tempore ed invero neppure dedotti dalla società Equitalia (l'intimazione di pagamento doc 16 si riferisce alla cartella n. 09720120010992535000 che

Sentenza n. 940/2017 pubbl. il 01/06/2017
RG n. 4882/2015

non è oggetto del presente giudizio) deve dichiararsi la parziale intervenuta prescrizione dei crediti INPS e INAIL nei termini innanzi precisati.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione di 1/3 delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come in dispositivo.

Velletri, 1 giugno 2017

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione